

## ADEMPIMENTI

---

### ***Assegnazione agevolata: quando il modello dichiarativo è incompleto***

di Lucia Recchioni

Lo scorso **16 giugno** è scaduto il termine per il versamento della **seconda rata** dell'**imposta sostitutiva** dovuta dai soggetti che hanno beneficiato delle disposizioni in tema di **assegnazione, cessione e trasformazione agevolata** entro il **30 settembre 2016**.

L'imposta sostitutiva doveva infatti essere versata nella misura del **60%** entro il **30 novembre 2016**, mentre la restante parte aveva quale scadenza di pagamento appunto il **16 giugno 2017** (termine tra l'altro "slegato" dalle attuali scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi).

I codici tributo da utilizzare sono stati individuati dalla [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 73/E/2016](#) e sono:

- il codice tributo **1836** per l'**imposta sostitutiva sulle plusvalenze**;
- il codice tributo **1837** per l'**imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta** annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate.

Giova tuttavia sottolineare che i soggetti che hanno dimenticato il versamento non subiranno la decadenza dall'agevolazione, in quanto, come ricordato anche dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare 26/E/2016](#), *"l'esercizio dell'opzione per l'assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva"*.

Pertanto, **l'omesso, insufficiente o tardivo versamento** dell'**imposta sostitutiva** non rileva ai fini del perfezionamento dell'assegnazione agevolata, in quanto l'imposta sostitutiva **non versata** è semplicemente iscritta a ruolo.

Il contribuente può comunque avvalersi della possibilità di ricorrere allo strumento del **ravvedimento operoso**: la sanzione ridotta dovrà essere calcolata applicando le ordinarie regole previste per le violazioni relative ai versamenti, e il codice tributo da utilizzare per il versamento della sanzione ridotta è il codice **8913**.

Rassicurati, quindi, i soggetti che non hanno potuto effettuare i versamenti nei termini, permangono dubbi riguardo a quelle situazioni nelle quali, effettivamente, **non** è stato

**possibile indicare in dichiarazione dei redditi i valori dei beni assegnati** e la relativa imposta sostitutiva.

Ci si riferisce, in particolare:

- alle **società di persone** con **esercizio cessato prima del 31.12.2016** (in quanto, ad esempio, poste in **liquidazione**), le quali hanno dovuto compilare il **modello Unico 2016 SP**, ove, al quadro RQ, **non era prevista la sezione** per esporre i dati della assegnazione/cessione agevolata e la relativa imposta sostitutiva, in modo da consentire il perfezionamento dell'agevolazione in esame;
- alle **società di capitali** il cui **periodo d'imposta è terminato prima del 31.12.2016** e hanno dovuto quindi procedere alla compilazione del modello **Unico 2016 SC**, nel quale, pur essendo prevista un'apposita sezione per l'indicazione della **base imponibile positiva** dell'imposta sostitutiva, **non** era presente alcun quadro ove indicare l'eventuale **base imponibile negativa**.

Con riferimento al primo punto, la [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 54/E/2017](#) ha chiarito che trova *"applicazione il principio di carattere generale del cd. **comportamento concludente**, disciplinato dall'**articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442**, secondo cui **l'opzione** e la **revoca** di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da **comportamenti concludenti** del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili"*.

Pertanto, prosegue la risoluzione citata, *"solo per i soggetti suindicati, **l'esercizio dell'opzione** si intende **validamente esercitato** laddove siano rispettati **tutti i requisiti previsti** dalla normativa di riferimento e sia stato effettuato il **corretto e tempestivo versamento**, tramite modello F24, **dell'imposta sostitutiva dovuta**"*.

È infine richiesta la redazione di un **prospetto di raccordo**, contenente i dati relativi ai beni ceduti e all'imposta dovuta per la definizione dell'opzione in parola, da **inviare** all'Ufficio territorialmente competente oppure **conservare** ed esibire a richiesta degli **organi di controllo**.

In considerazione di quanto appena esposto pare quindi evidente che, in questo specifico caso, il **versamento** assume una **diversa valenza**, e l'**omissione** può effettivamente determinare la **decadenza dal beneficio**.

Insomma, si assiste all'applicazione di **regole difformi** a seconda del **modello di dichiarazione dei redditi** redatto dal contribuente.

A conclusioni parzialmente diverse si giunge con riferimento alle **società di capitali** che, nella compilazione del modello **Unico 2016 SC** hanno potuto compilare il **quadro RQ** solo se la base imponibile dell'imposta sostitutiva era **positiva**.

Se, invece, la **base imponibile** era **negativa**, l'agevolazione ha avuto rilevanza solo ai fini delle **imposte indirette**, non comportando alcun versamento né alcun **adempimento dichiarativo** ai

fini delle imposte dirette.

Anche in questo caso può ritenersi che sia possibile far riferimento ai chiarimenti forniti con la [risoluzione 54/E/2017](#), la quale, pur non occupandosi direttamente delle **società di capitali** (soffermandosi esclusivamente sulle società di persone) espressamente chiarisce quanto segue: *“nelle istruzioni ai modelli, viene precisato che, qualora il **modello Unico** da utilizzare **non consenta l'indicazione di alcuni dati necessari** per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati successivamente, questi dovranno essere forniti solo **a richiesta dell'Agenzia delle entrate**”*.

Trova quindi applicazione, anche con riferimento alla richiamata fattispecie, il principio di carattere generale del cd. **comportamento concludente**.

